



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-315-2024 DEL 25/09/2024

L'anno 2024, questo giorno venticinque (25) del mese di settembre alle ore 10:27 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Roberto Barani.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 10 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-315-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE CONTROVERSIE IN TEMA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. I.E.**

# Comune di Parma

Proposta n. 4939 del 16/09/2024

**OGGETTO:** APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE CONTROVERSIE IN TEMA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE. I.E.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che:

è in corso un'ampia controversia legale originatasi negli anni '90 per escavazione abusiva presso Strada Bergonzi in Parma tra il Comune di Parma con Parma Gestione Entrate, l'impresa Cioster Srl, il suo legale rappresentante e la proprietà dei terreni;

con provvedimento prot. n. 382/27442 del 2/5/1997 veniva imposto il ripristino dello stato dei luoghi per le opere abusive, eseguite in area distinta ai mappali del foglio 47 del Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Parma, consistenti in una prima escavazione in profondità nel terreno per un totale di metri quadrati 1.746 e profondità di metri 4, successivamente ampliata a metri 14.237 e una profondità variabile maggiore e in una seconda escavazione di metri quadrati 685 e profondità di metri 3 successivamente ampliata a metri quadrati 2.664 con profondità variabile maggiore;

in data 11/6/1997, gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e gli assistenti appartenenti alla Polizia Municipale del Comune di Parma, con l'ausilio di tecnici del Servizio Risorse Patrimoniali del Comune dei Parma e del geologo incaricato dal Comune di Parma, accertavano il permanere della cava abusiva ai sensi dell'art. 57 del c.p.p.;

sulla scorta degli atti istruttori consistenti nel rilievo topografico e plano-altimetrico del 13/8/1997 e nella relazione geologica del 2/8/1997, veniva accertata l'escavazione nel sito di Via Bergonzi, Area Ex Baccanelli Srl, foglio 47, di 24.264,98 metri cubi di ghiaia e di 44.215,72 metri cubi di materiale terroso e argilloso, punibile con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 22, comma 1 della Legge Regionale n. 17/1991;

in data 6/3/2003 con prot. n. 29413, il Comune di Parma emetteva ordinanza sindacale nei confronti del trasgressore della L.R. n. 17/1991 e dei coobbligati in solido ai quali veniva ingiunto il pagamento di euro 503.036,32 a titolo di sanzione per l'infrazione compiuta e imposto nuovamente di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro 120gg;

l'impresa Cioster Srl, il suo legale rappresentante e la proprietà dei terreni presentavano ricorsi, appelli e opposizioni meglio dettagliati nella relazione prot. n. 206012 del 9/8/2024 (in atti) del difensore del Comune di Parma nei contenziosi di cui trattasi, appositamente incaricato dal Settore Avvocatura Civica del Comune di Parma, dando vita ad un contenzioso avviato il 24/3/2003, data della prima

opposizione all'ordinanza del Comune di Parma prot. n. 29413/2003, definitivamente conclusosi in ordine all'efficacia della stessa ordinanza n. 29413/2003 con sentenza n. 14592 del 29/5/2019 della Corte di Cassazione, mentre il contenzioso è proseguito esecutivamente per il recupero del credito e non è tuttora completamente concluso in ordine a due procedimenti meglio descritti nel seguito;

con verbale del Nucleo Repressione Abusi Edilizi del Comando di Polizia Municipale del Comune di Parma del 20/12/2005, prot. n. 5514 del 16/1/2006, veniva accertato sulle aree del foglio 47 mappali 248, 243, 244 del catasto terreni il mancato ripristino dello stato dei luoghi e dunque l'inottemperanza all'ordinanza ingiunzione;

venivano conseguentemente notificati atti di ingiunzione fiscale da parte di Parma Gestione Entrate Spa (Ente di riscossione dei tributi del Comune di Parma) n. 47135 del 4/12/2007 e n. 47135bis del 10/2/2009;

Parma Gestione Entrate Spa, successivamente alla seconda ingiunzione fiscale, instaurava innanzi al Tribunale di Parma la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 131/2010 pignorando terreni di proprietà dell'impresa Cioster Srl siti nel Comune di Parma e procedendo alla vendita per complessivi 577.237, 35 euro;

il Servizio Gestione del Patrimonio del Comune di Parma, sulla base del soprarichiamato atto di accertamento prot. n. 5514 del 16/01/2006 e della richiesta del Settore Interventi Urbanistici del Comune di Parma prot. n. 147950 del 16/8/2007, disponeva l'acquisizione al patrimonio comunale delle due aree (cd. cave abusive) corrispondenti, a seguito di vari passaggi catastali, ai mappali 485-486;

**Considerato** che:

ad oggi non è stato ripristinato lo stato dei luoghi e i contenziosi attualmente *sub-iudice* sono i seguenti:

- appello iscritto al RG 1637/2022 avanti alla Corte di Appello di Bologna promosso dall'impresa Cioster srl avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 966/2022 che ha respinto l'opposizione alle ingiunzioni fiscali emesse da Parma Gestione Entrate Spa per il recupero della sanzione amministrativa avente titolo nella ordinanza del 6/3/2003. La prossima udienza risulta fissata per il giorno 08/10/2024;
- opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc iscritto al RG 430/2023 avanti al Tribunale di Cremona proposto dall'impresa Cioster srl e dal legale rappresentante avverso l'atto di precetto notificato dal Comune di Parma per il recupero integrale dell'importo di cui alla sanzione amministrativa in forza delle sentenze passate in giudicato. La prossima udienza risulta fissata per il giorno 07/11/2024;

**Preso atto** che i difensori della controparte hanno fatto pervenire una proposta transattiva con la quale la controparte:

- propone:
  - il pagamento residuale, dedotto quanto già incassato dal Comune di Parma dalla vendita forzata dei beni immobili di proprietà dell'impresa Cioster Srl, di € 162.099,60 inclusi gli interessi legali conteggiati sulle somme a scalare e l'integrale rimborso delle spese di lite nei giudizi conclusi con sentenza di condanna degli obbligati in solido;
  - la corresponsione di € 150.000,00 per il ripristino dello stato dei luoghi conseguente all'escavazione contestata;

- chiede che, dopo la ricezione di tutte le somme oggetto di transazione per un importo complessivo di euro 312.099,60 (trecentododicimilanovantanove/60), il Comune di Parma nulla più abbia a pretendere né dall'impresa Cioster Srl e dal suo legale rappresentante, né dalla proprietà, per tutte le causali, nessuna esclusa, indicate nelle premesse della transazione stessa;
- assicura che, a sua volta, l'impresa Cioster Srl e la proprietà, richiamati gli impegni contenuti nell'atto transattivo proposto, nulla più avranno a pretendere in forza della sentenza n. 66/2014 pronunciata dal Tribunale di Parma il 22/1/2014 che annullava l'ingiunzione fiscale di PGE Spa n. 47135 del 4/12/2007 e condannava PGE Spa al pagamento di euro 13.120,00 oltre IVA e CPA a favore di Cioster Srl, nonché dell'ordinanza n. 34/2020 pronunciata dal Tribunale di Sondrio il 16/01/ 2020 che condannava il Comune di Parma al pagamento di 15.342,00 euro a favore di Cioster Srl;
- propone, inoltre, che:
  - il processo n. 1637/2022 R.G. pendente avanti la Corte d'appello di Bologna e il processo n. 430/2023 R.G. pendente avanti il Tribunale di Cremona, vengano estinti a spese compensate;
  - le spese legali relative sia alle trattative prodromiche alla sottoscrizione del contratto di transazione che alla redazione di esso vengano integralmente compensate tra le parti;
  - tutte le cause di cui in premessa alla transazione, ove ancora pendenti, e tutti i rapporti di dare/avere da esse derivanti vengano con la transazione definitivamente transatte;

**Tenuto conto** dell'analisi in merito alla convenienza economica della proposta di transazione predisposta dal Dirigente del Settore Transizione Ecologica prot. n. 238524 del 18/9/2024 (in atti);

**Verificato** che la transazione in argomento risponde alle indicazioni e raccomandazioni della Magistratura Contabile con particolare riferimento: all'esistenza di una controversia giuridica, alla reciprocità delle concessioni, alla disponibilità dei diritti con carattere patrimoniale e all'incertezza del giudicato:

- la controversia giuridica, infatti, riguarda:
  - la debenza degli interessi sulla sanzione amministrativa e l'applicazione della maggiorazione dell'1,5% al tasso legale prevista dalla norma regolamentare del Comune (art. 24bis);
  - l'estensione del giudicato esterno ex art. 2909 cod. civ. formatosi su un altro procedimento avente ad oggetto la cd prima ingiunzione fiscale di PGE Spa conclusosi con sentenza del Tribunale di Parma n. 66/2014 che ha dichiarato in rito illegittima la predetta ingiunzione ritenendo costituisca (in quanto titolo esecutivo e non mero atto di riscossione) una duplicazione dell'ordinanza sindacale;
  - la duplicazione/triplicazione dell'ingiunzione fiscale e così dei titoli esecutivi;
- le parti si fanno reciproche concessioni in un contratto a prestazioni corrispettive all'interno del quale, stante la pendenza dei due giudizi di cui sopra:
  - la controparte, rinunciando alle domande giudiziali interposte e quindi ai giudizi di opposizione all'atto di precetto del Comune e d'appello all'Ordinanza Fiscale di PGE avente prot. 2007/47135 Bis del 10/2/2009, verrebbero a riconoscere come dovuta la sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza sindacale del 6/3/2003 integrata dagli interessi legali conteggiati sin dall'inizio senza alcun

- periodo di sospensione sino al pagamento dell'intera somma; rinuncerebbero ad incassare gli importi che il Comune di Parma e PGE Spa sono stati condannati a pagare a Cioster Spa nella sentenza n. 66/2016 del Tribunale di Parma e nella sentenza n. 34/2020 pronunciata dal Tribunale di Sondrio; corrisponderebbero l'importo necessario al ripristino dello stato dei luoghi, evitando al Comune di promuovere azione di recupero anticipandone le spese;
- il Comune rinuncerebbe alla maggiorazione dell'1.5% sul tasso legale in base ad una norma regolamentare la cui applicabilità è posta giuridicamente in discussione avanti alla Corte e cancellerebbe l'ipoteca sugli immobili in Cremona che, peraltro, risultano difficilmente alienabili;
- non sono in discussione diritti indisponibili, poiché la sanzione amministrativa inflitta dalla ordinanza ingiunzione del 6/3/2003 verrebbe pagata integralmente unitamente agli interessi, al tasso legale, dalla data dell'avvenuta notifica sino alla data di stipula della transazione;
- l'incertezza del giudicato riguarda l'alea sui giudizi pendenti in quanto, con riferimento alla causa avanti al Tribunale di Cremona, il tema giuridico aleatorio consiste nell'effettiva debenza degli interessi su un titolo che non li prevede espressamente, mentre, con riferimento alla causa avanti alla Corte di Appello, consiste nella determinazione degli interessi e quindi nell'applicazione dell'art. 24 bis del Regolamento, nella duplicazione dei titoli esecutivi ovvero delle ingiunzioni fiscali emesse da PGE Spa, e nella eccezione di giudicato esterno per avere la sentenza 66/2014 ritenuto la prima ordinanza di PGE Spa una illegittima duplicazione della ordinanza sindacale per non essere quest'ultima divenuta definitiva;

**Evidenziata** l'importanza del fattore tempo, considerato che il decesso del trasgressore principale impedirebbe la riscossione anche nei confronti degli obbligati solidali e il decesso dell'obbligato solidale ultranovantenne potrebbe escludere la trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione pecuniaria, con il conseguente concreto rischio di non ottenere gli importi ancora dovuti discendenti dalla ordinanza sindacale del 6/3/2003;

**Dato atto** che:

- per quanto riguarda il ripristino dello stato dei luoghi conseguente all'escavazione contestata, la proposta di corrispondere al Comune di Parma la somma di € 150.000,00 risulta congrua rispetto alle attività da espletare al fine della completa sistemazione dell'area;
- per quanto riguarda la proposta di pagamento residuale di € 162.099,60, già ridotta di quanto incassato dal Comune di Parma dalla vendita forzata dei beni immobili di proprietà dell'impresa Cioster Srl, tenuto conto del "principio di buon andamento" che persegue l'equilibrio tra risorse immesse e risultati raggiunti, la rinuncia alla transazione costringerebbe l'Amministrazione Comunale alla prosecuzione in giudizio che, in caso di buon esito dei due contenziosi attualmente *sub-iudice* e dell'ulteriore contenzioso per il mancato pagamento delle opere di ripristino eseguite in danno, non porterebbe a incassare una somma di denaro superiore a quella oggetto di transazione;

**Considerato** che il rifiuto della proposta transattiva e la prosecuzione in giudizio:

- comporterebbe tempi lunghi, non definiti, prima di poter ottenere somme comunque incerte a causa dei fattori soprariportati, nonché del deprezzamento

del valore degli immobili ipotecati dovuto, nella vendita all'asta, alla dimensione degli stessi, ai vincoli storici, alla quota di proprietà del debitore di 2/9 dell'unità negoziabile 1 e di 2/3 dell'unità negoziabile 2);

- genererebbe nuove e rilevanti spese di onorari, lite, consulenze tecniche, anticipazioni, notifiche atti e di personale impiegato;

**Preso atto** del parere favorevole alla sottoscrizione dell'atto transattivo redatto dal difensore appositamente incaricato dal Settore Avvocatura Civica del Comune di Parma prot. n. 206012 del 9/8/2024 così come integrato con prot. n. 231375 del 10/9/2024 (in atti), in quanto ritenuto vantaggioso per il Comune di Parma che incasserebbe l'intera somma capitale dell'irrogata sanzione amministrativa maggiorata degli interessi al tasso legale maturati, recupererebbe per intero le spese di lite nei giudizi che lo hanno visto vittorioso, eviterebbe il pagamento degli importi dovuti in seguito alle condanne sopracitate dei Tribunali di Parma e Sondrio e porrebbe fine ad un'annosa vicenda che porta con sé l'alea della permanenza dell'obbligazione solidale in caso di morte del trasgressore principale;

**Richiamati** i pareri favorevoli prot. n. 231990 del 11/9/2024 e prot. n. 236955 del 17/9/2024, rispettivamente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni e del Settore Patrimonio e Facility Management (in atti);

**Acquisito** il parere favorevole del Collegio dei Revisori come da verbale n. 37 del 20/9/2024, prot. n. 241260 del 23/9/2024, allegato al presente atto;

**Ritenuto** che non si intravedano ragioni di diritto e di fatto per discostarsi dai pareri sopracitati e conseguentemente di valutare positivamente la proposta di accordo transattivo che risulta opportuna e conveniente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio ed ulteriori spese, ferme e impregiudicate le ragioni del Comune di Parma;

**Valutato**, pertanto, opportuno autorizzare la sottoscrizione dell'atto transattivo;

**Dato atto** che, a seguito della ricezione di tutte le somme pattuite nell'atto di transazione, le stesse saranno accertate dai dirigenti competenti con successive determinazioni dirigenziali, sui corrispondenti capitoli di entrata;

**Dato atto** che i responsabili del procedimento sono individuabili nel Dirigente del Settore Transizione Ecologica e nel Dirigente del Settore Abusi Edilizi, ognuno per quanto di rispettiva competenza;

**Visti** i decreti del Sindaco di Parma DSFP 2021/49, pg. n. 215502 del 16/12/2021 e DSMG 2022/41- pg. 242089 del 15/12/2022, con i quali è stato attribuito l'incarico di dirigente del Settore Transizione Ecologica al dott. Alessandro Angella;

**Visto** il decreto del Sindaco di Parma DSMG n. 43 del 15/12/2022, pg. n. 242102 che conferisce all'Arch. Costanza Barbieri l'incarico di dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia;

**Acquisiti** gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

**Acquisito** il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1 del vigente Statuto comunale come in atti;

**Ravvisata** la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/8/2000, al fine di consentire nel più breve tempo possibile la stipula dell'atto transattivo entro il 30/9/2024;

Su proposta dell'Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità Gianluca Borghi,

## **DELIBERA**

**di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**di approvare** lo schema di transazione tra le parti in causa Comune di Parma, Parma Gestione Entrate Spa, impresa Cioster Srl, suo legale rappresentante e la proprietà, come da bozza allegata al documento di analisi della convenienza economica prot. n. 238524 del 18/9/2024, che è stato acquisito ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale ed è conservato agli atti d'Ufficio;

**di prendere atto** dei pareri favorevoli prot. n. 231990 del 11/9/2024, prot. n. 236955 del 17/9/2024, prot. n. 206012 del 9/8/2024 così come integrato con prot. n. 231375 del 10/9/2024, rispettivamente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, del Settore Patrimonio e Facility Management e del difensore appositamente incaricato dal Settore Avvocatura Civica del Comune di Parma, in atti;

**di prendere, altresì, atto** del parere favorevole del Collegio dei Revisori come da verbale n. 37 del 20/9/2024, prot. n. 241260 del 23/9/2024, allegato al presente atto quale parte integrate e sostanziale;

**di dare atto** che dopo la ricezione di tutte le somme pattuite nell'atto di transazione pari a euro 312.099,60 i dirigenti competenti procederanno con successivi atti all'adeguamento degli strumenti di programmazione derivanti dall'adozione del presente atto;

**di dare, altresì, atto** che:

i responsabili del procedimento sono individuati nel Dirigente del Settore Transizione Ecologica e nel Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia, ognuno per quanto di rispettiva competenza;

i medesimi dirigenti dei Settori Transizione Ecologica e Attività Produttive ed Edilizia vengono autorizzati a sottoscrivere l'atto di transazione unitamente al difensore appositamente incaricato dal Settore Avvocatura Civica del Comune di Parma nei procedimenti in argomento;

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/8/2000, al fine di consentire nel più breve tempo possibile la stipula dell'atto transattivo entro il 30/9/2024.

**DELIBERAZIONE N. GC-2024-315 DEL 25/09/2024**

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

Sottoscritta dal  
**VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Barani

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal  
**SINDACO**  
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



Elenco allegati:

1. Allegato - Verbale n. 37 Collegio dei Revisori

Nome file: 37\_del\_20092024\_parere\_transazione\_Cioster\_Srl.pdf